Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 123 del 14/07/2023

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di Luglio alle ore 13:30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, presso la sede comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	**MATTA NADIA**	**X**	
2	Vice Sindaco	**MURA ANTONIO**	**X**	
3	Assessore	**COPPI SAMANTA**	**X**	
4	Assessore	**CAREDDU CATERINA SANDRA**	**X**	
5	Assessore	**SCOLAFURRU FABRIZIO**	**X**	
6	Assessore	**AZARA DOMENICO**	**X**	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta** in videoconferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute a distanza degli organi collegiali" approvato con Delibera di Consiglio n.4 del 15.02.2023**.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto :

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla*

pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede quanto segue:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, il Comune ha proceduto a Istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale ed il c.d. Canone

Mercatale, in luogo dei previgenti prelievi, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01 aprile 2021, che ha approvato il relativo Regolamento, successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15 febbraio 2023;

RILEVATO che al fine di calmierare eccessivi incrementi non graduali delle tariffe relative alle occupazioni di durata superiore ad un mese circa, tipici di tutte le attività economiche stagionali, si rende necessario integrare il contenuto dell'art.52 del vigente Regolamento, intitolato "Agevolazioni", attraverso l'aggiunta di due ulteriori fattispecie agevolative contraddistinte rispettivamente dalla lettera e) del comma 1, così disciplinata: *"per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 40%, anche, eventualmente, nei termini di cui al comma 843(*). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente dell'occupazione, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità",* e dalla lettera f) del comma 1, così disciplinata: *"per le occupazioni temporanee relative all'esercizio di attività edilizie di durata uguale o superiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 30%.*

Nello stesso articolo 52, al comma 1, lettera a), per la medesima ragione, si rende altresì opportuno eliminare la seguente condizionalità : *"solo se l'esercizio rimarrà aperto al pubblico almeno dieci mesi"* [(*) per una riduzione tariffaria effettiva pari dunque al 77,50%];

RILEVATO inoltre che al fine di consentire l'agevole determinazione ed applicazione del Canone Mercatale, nei termini disciplinati dal Ministero dell'Economia e Finanze, nell'interpretazione fornita con la Risoluzione Ministeriale n. 1 del 31 gennaio 2022, si rende necessario integrare il contenuto dell'art. 65 del vigente Regolamento, intitolato "Canone Mercatale", attraverso la sostituzione del dell'ultimo periodo del comma 3 del suddetto articolo col seguente periodo: *"in quest'ultimo caso la tariffa deve essere frazionata per 24 ore ed applicata per un massimo di 9 ore, con un aumento del 25%".*

RITENUTO di proporre l'integrazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1gennaio 2023.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro*

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO il carattere di urgenza dell'adozione della presente deliberazione, giustificata dall'esigenza di porre in immediata riscossione l'ammontare dei canoni dovuti dai soggetti passivi dell'entrata patrimoniale in argomento;

VALUTATO che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale, non appena possibile;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 30 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n. 126 del 31 maggio 2023), che ha differito al 31 luglio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **Di integrare** il vigente *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale,* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, nei seguenti termini:
   - aggiungere nell'art.52, intitolato "Agevolazioni", due ulteriori fattispecie agevolative contraddistinte rispettivamente dalla lettera e) del comma 1, così disciplinata: *"per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 40%, anche, eventualmente, nei termini di cui al comma 843 (*). Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente dell'occupazione, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità",* e dalla lettera f) del comma 1, così disciplinata: *"per le occupazioni temporanee relative all'esercizio di attività edilizie di durata uguale o superiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 30%;*
   - eliminare, nello stesso articolo 52, al comma 1, lettera a), la seguente condizionalità *: "solo se l'esercizio rimarrà aperto al pubblico almeno dieci mesi";*
   - sostituire l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 65, intitolato "Canone Mercatale", col seguente periodo: *"in quest'ultimo caso la tariffa deve essere frazionata per 24 ore ed applicata per un massimo di 9 ore, con un aumento del 25%";*
2. **Di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. **Di stabilire** che le disposizioni di integrazione del Regolamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale decorrono dal 01/01/2023 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
4. **Di sottoporre** la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale;
5. **Di demandare** al Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Area Marina Protetta, la predisposizione di tutti gli adempimenti e atti amministrativi successivi necessari;
6. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
-Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
-Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

IL Sindaco	**IL Segretario Comunale**
Nadia Matta	Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

(*atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)*